



Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)

Ordinanza n. 09 del 30.06.2010

OGGETTO: **Esercizio del commercio, alimentare e non, su aree pubbliche svolto in forma itinerante. - Limitazioni e divieti per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario e per altri motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 8, co. 3, della L. R. n. 18/95 e ss. mm. ed ii..**

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.114 del 31.03.1998, può essere esercitato, oltre che su posteggi dati in concessione nei mercati e nelle fiere, anche, su qualsiasi area, in forma itinerante, secondo la normativa emanata dalla regione, con possibilità che vengano stabiliti divieti e limitazioni a tale esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- la L. R. n. 18 del 01.03.1995, all'art. 1, co. 2, stabilisce che il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;
 - su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
 - su qualsiasi area, purché in forma itinerante;
- l'art. 8 "*Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*" della succitata legge regionale prevede che l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco e che l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- il successivo art. 10 della richiamata legge regionale sancisce che il Sindaco determina gli orari dell'attività di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche mentre l'art. 8 già menzionato dispone che l'orario del commercio in forma itinerante può essere diverso da quello determinato per il commercio a posto fisso o dei pubblici esercizi ove autorizzati anche per l'attività delle somministrazioni;
- non sussiste, in atto, regolamento comunale che disciplini, secondo il disposto dell'art. 9 della legge regionale in questione, i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;

ATTESA la necessità di regolare l'afflusso nell'ambito del territorio comunale di quanti intendono ivi operare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo limitazioni e i divieti per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, quali la sicurezza ed incolumità pubblica, il decoro urbano e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico ed ambientale;

VISTI

- il D. Lgs. n. 114/98;
- la L.R.n. 18/95;
- la L. R. n. 2/96;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00;
- il regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, approvato con delibera di C.C. n. 42 del 04.08.2005, esecutiva ai sensi di legge;

SENTITO il Comando dei Vigili Urbani sulle condizioni della viabilità, al fine della determinazione della possibilità di interdire e/o limitare il commercio su talune aree pubbliche;

ORDINA

1. Di interdire il commercio su aree pubbliche, alimentare e non, svolto in forma itinerante nei seguenti siti:
⇒ Centro città, come da planimetria allegato n. 01 al presente atto.
2. Di consentire deroghe, da concordare con il locale Comando di P.M., al superiore divieto in occasione delle manifestazioni estive.
3. Di interdire, altresì, tale forma di commercio:
⇒ in tutte le strade ove vige il divieto di sosta e/o di circolazione;
⇒ in tutte le strade in cui la presenza dell'operatore possa essere causa di pericolo o di intralcio alla circolazione, secondo le prescrizioni del Codice della Strada;
⇒ negli stalli di sosta delle autovetture e nelle fermate dei mezzi pubblici;
⇒ sui sagrati delle chiese, nei parchi pubblici e nelle aree adibite a verde pubblico;
⇒ nelle aree poste a distanza inferiore a 100 metri da scuole, luoghi di culto e simili;
⇒ in prossimità di incroci ed intersezioni;
⇒ in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500, misurato da centro del mercato o della fiera.
4. Di consentirne l'esercizio nelle restanti zone, compatibilmente con le norme relative alla circolazione stradale e nel rispetto del vigente Codice della Strada, in modo da non intralciare il traffico e di scongiurare soste in mezzo alla carreggiata stradale.
5. Detto esercizio è consentito, in particolare, quanto al Centro Storico, nella P.zza del Mercato, come da planimetria allegato 02 al presente atto.
6. Di determinare gli orari dell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in forma itinerante, come segue:
⇒ dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00
in tutte le giornate.
7. Di consentire la sosta degli operatori itineranti per un massimo di ore 2 e di disporre che, tra una postazione e quella successiva, deve intercorrere una distanza minima di 200 metri, con divieto di ritornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
8. L'area utilizzata per la sosta dovrà essere libera da rifiuti di qualsiasi natura.
9. Per l'attività di vendita devono essere osservate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie e fiscali.

10. E', comunque, vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione.
11. E' fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora, per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico con l'insistente offerta della propria merce.
12. Chiunque viola le limitazioni e i divieti stabiliti dalla presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 ad € 516,46 (art. 20 L. R. n. 18/95, secondo l'aggiornamento della sanzione intervenuto per effetto dell'art. 15, lett. d), della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, che ha così disposto: ".....omissis al comma 2: "lire 300.000" e: "lire 2.000.000" sono sostituiti con: "lire 200.000" e: "lire 1.000.000");
13. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione delle stesse e la relativa notifica nonché, per l'introito dei proventi delle somme riscosse si applicano le norme di cui alla L. n. 689/81 e ss. mm. ed ii. ed al vigente regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, approvato con delibera di C.C. n. 42 del 04.08.2005, esecutiva ai sensi di legge.
14. Ogni accertata violazione della presente Ordinanza comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.
15. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. Per quanto non espressamente previsto è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
16. E' revocata con effetto immediato ogni eventuale precedente ordinanza in materia.

AVVERTE CHE

avverso questa Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa, al T.A.R. Sicilia – sez. Catania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione della medesima, al Presidente della Regione.


DISPONE CHE

- il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza;
- il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le altre Forze dell'Ordine, si attivino per la vigilanza ed il controllo dell'esecuzione del presente provvedimento;
- il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, per essere reso noto alla cittadinanza, agli operatori, alle associazioni di categoria;
- il presente provvedimento viene trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria:
 - ai competenti uffici per essere reso noto alla cittadinanza ed agli operatori tramite pubblici avvisi e pubblicato sul sito internet del Comune di Calatabiano;
 - al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - al Responsabile dell'Area di Vigilanza, al Responsabile dell'Area Gestione Entrate Tributarie ed Extratributarie ed al locale Comando Stazione dei Carabinieri per quanto di competenza.



IL SINDACO



(dr. Ch. A. F. Petralia)




STRALCIO PLANIMETRICO
SCALA 1/500

ALLEGATO 02 ORD. SINDAC.
N° 09/2010

Aree consentite





STRALCIO PLANIMETRICO
SCALA 1/1.000

ALLEGATO 01 ORDIN. SIND.
N° 09/2010



Aree di divieto

